



**Politecnico  
di Torino**

# **Regolamento Generale di Ateneo del Politecnico di Torino**

*Emanato con Decreto del Rettore n. 974 del 22 settembre 2022  
In vigore dal 22 settembre 2022*

## **Titolo IV - Articolazione interna per la ricerca e la didattica**

### **Art. 11 – Dipartimenti**

1. I Dipartimenti hanno le finalità previste nell'art. 22 dello Statuto; sono centri di responsabilità che gestiscono il budget di loro competenza in autonomia e redigono i relativi documenti contabili, nel rispetto dei principi contabili, anche in riferimento al bilancio unico di Ateneo ai sensi della Legge 240/2010.
2. Le proposte relative all'istituzione di nuovi Dipartimenti, alla ristrutturazione o alla disattivazione di Dipartimenti esistenti e ai cambi di missione e denominazione, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
3. Ad ogni Dipartimento afferiscono i settori scientifico disciplinari per i quali il Dipartimento ha la responsabilità di svolgere attività di ricerca e di fornire il servizio didattico. Di norma un settore scientifico disciplinare è attribuito ad un unico Dipartimento.
4. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto il Senato Accademico identifica per ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale il Dipartimento di riferimento, responsabile per lo svolgimento delle attività formative.
5. Ogni professore di ruolo o ricercatore può avanzare motivata richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento. Sul trasferimento è competente il Senato Accademico che acquisisce il parere dei Dipartimenti coinvolti e delibera sulla base delle esigenze complessive dell'Ateneo. Quando un professore o un ricercatore è trasferito da altro Ateneo, il Senato Accademico, sentito l'interessato, individua il Dipartimento di afferenza.
6. Non oltre il quinto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento indice le elezioni e stabilisce le date per le due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio.
7. Il Regolamento del Dipartimento definisce le modalità di nomina della Commissione Elettorale, presieduta dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento.
8. La Commissione raccoglie le candidature non oltre il settimo giorno antecedente la prima votazione. Ogni candidatura è presentata per iscritto da un numero compreso tra 5 e 10 professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della Legge 240/2010 ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina.
9. Ogni professore di ruolo e ricercatore può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura.
10. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
11. Il Decano indice pubbliche riunioni per favorire la partecipazione del corpo elettorale al dibattito pre-elettorale, per la definizione delle candidature e il confronto tra i programmi dei candidati. La prima riunione è convocata con almeno due settimane di anticipo sulla prima votazione.
12. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di I fascia. Il Direttore può essere eletto tra i professori di II fascia nei casi previsti dalla normativa vigente. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati, anche non consecutivi. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni, che risultano valide se la partecipazione al voto supera il 50% degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni valide, si procede a un terzo turno al quale accedono i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale. Nel caso di due

candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione al voto superiore al 50% degli aventi diritto e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. Al terzo turno la votazione è comunque valida se uno dei due candidati al ballottaggio o l'unico candidato iniziale ottiene preferenze in misura superiore al 30% degli aventi diritto; tale candidato risulta eletto. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

13. La votazione non valida deve essere ripetuta. In caso di due votazioni non valide, anche non consecutive, la procedura elettorale riprende dall'inizio con la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature a partire dal settimo giorno successivo all'ultima votazione.
14. Il Direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vice Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento, di assenza o di vacanza. Il Vice Direttore è nominato dal Rettore.
15. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed è responsabile dello svolgimento di tutte le attività che fanno capo allo stesso; assicura l'applicazione dei principi della qualità e della trasparenza che devono permeare tutte le attività; individua, sentiti il Direttore Generale e il Responsabile Gestionale Amministrativo, le azioni necessarie per una adeguata organizzazione interna, finalizzata all'efficienza e all'efficacia dei servizi, e ne cura la realizzazione; assicura il funzionamento del Dipartimento e la gestione dell'attività tecnico-amministrativa ad esso riferibile, in coerenza con le linee strategiche di Ateneo e del Dipartimento, e nel rispetto delle modalità di gestione amministrativa individuate dal Direttore Generale; stipula e sottoscrive, al fine di assicurare il funzionamento del Dipartimento e lo svolgimento di tutte le attività ad esso riferibili, contratti e convenzioni in coerenza con le linee strategiche di Ateneo e del Dipartimento, nei limiti delle risorse a ciò destinate nei documenti contabili e amministrativi della struttura.
16. I regolamenti di Dipartimento definiscono le modalità di rappresentanza in Consiglio di dipartimento del personale tecnico amministrativo.